

All. 1/B

**"SERVIZIO DI LEVIGATURA GHIACCIO E DEI SERVIZI COLLEGATI DELLE PISTE UTILIZZATE PER DISCIPLINE SPORTIVE VARIE E UBICATE PRESSO IL PALAGHIACCIO TAZZOLI DI VIA SANREMO 67. PERIODO 1° GENNAIO 2022/31 DICEMBRE 2024".**

**CAPITOLATO D'ONERI**

Il presente Capitolato disciplina il **Servizio di levigatura ghiaccio e dei servizi collegati delle piste utilizzate per discipline sportive varie e ubicate presso il Palaghiaccio Tazzoli di via Sanremo, 67** che l'Amministrazione scrivente intende affidare all'operatore economico che presenterà l'offerta più conveniente da individuarsi secondo la formula indicata nell'avviso esplorativo.

Come noto l'impianto consta di n. 2 (due) piste, ciascuna di dimensioni di circa 30 mt. x 60 mt.. Si precisa che la pista 1 è prevalentemente utilizzata per l'hockey, mentre la pista 2, per le altre discipline sportive (pattinaggio artistico, short - track ecc.).

A tal fine la Città di Torino concederà in noleggio i macchinari di sua proprietà disponibili in loco. Più precisamente:

- n. 1 rasaghiaccio ZAMBONI – matricola 552 serie 7664;
- n. 1 rasaghiaccio ENGO – Elettra ME 230 LX;
- n. 1 rasaghiaccio ZAMBONI matricola 552 serie 7821, come riserva.

Le specifiche tecniche dei macchinari sono contenute nella scheda tecnica, visionabile presso l'ufficio (n. 14) della Dott.ssa Claudia Lomoro sito in corso Ferrucci, 122 (previo contatto telefonico ai seguenti recapiti: 01101125938 – 349/4161891) o della quale, su espressa richiesta, si procederà alla relativa trasmissione.

Viene posto, invece, a carico del concessionario l'onere di procurarsi la disponibilità di una macchina rasabordi necessaria per la completa esecuzione del servizio.

Il concessionario, quale controprestazione per il noleggio delle macchine rasaghiaccio, dovrà corrispondere alla Città il canone offerto in rialzo rispetto all'importo del canone posto a base di gara.

Il concessionario riceverà il quadro delle assegnazioni e delle Società/Associazioni assegnatarie e avrà la possibilità di riscuotere dalle medesime che utilizzano l'impianto le tariffe per ogni passaggio, applicando esclusivamente la tariffa offerta in sede di gara.

Il corrispettivo per il servizio concesso rimarrà pertanto a totale ed esclusivo carico del concessionario, con conseguente esonero per l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, anche in ordine all'aleatorietà dello stesso.

La concessione sarà soggetta alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi, in quanto compatibili. Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

**Il concessionario assume la piena responsabilità sul complessivo risultato a cui concorrono attività diversificate e tra loro interconnesse, come di seguito specificate e dichiara di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dal presente capitolato.**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE:** Il servizio richiesto con il presente Capitolato è da intendersi di tipo "*full service*", comprensivo di materiale e manodopera, senza alcun onere aggiuntivo per la Civica Amministrazione. Le macchine dovranno essere utilizzate da personale idoneo e qualificato per l'utilizzo delle medesime, con riferimento al quale la Ditta dovrà dichiarare l'acquisita esperienza (nell'istanza allegata all'Avviso pubblico - All.1/A).

Il servizio è costituito:

**A) dalla levigatura del ghiaccio delle due piste presenti presso l'impianto sportivo PalaTazzoli e dovrà garantire la fruibilità delle stesse a favore delle Società/Associazioni sportive assegnatarie degli spazi, e, all'occorrenza, di altri legittimi utilizzatori dell'impianto (frequentatori liberi e scolaresche. **A mero titolo indicativo, il numero di passaggi previsti in condizioni di uso ordinario** è il seguente:**

- n. 60 passaggi settimanali complessivi sulle due piste dal lunedì al venerdì; occorrerà altresì assicurare la contemporaneità dei passaggi durante l'orario giornaliero quantificabile in circa il 20%;
- n. 10 passaggi il sabato elevabili fino a n. 15 (in caso di gare);
- n. 10 passaggi la domenica elevabili fino a n. 20 (in caso di gare).

Il concessionario dovrà altresì effettuare, a titolo gratuito, i passaggi e le lavorazioni necessarie per le attività di pattinaggio libero e per gli eventi organizzati dalla Città, da ritenersi inclusi nel contratto di concessione;

**B) dai seguenti servizi aggiuntivi collegati alle prestazioni oggetto della concessione (anch'essi inclusi nel contratto di concessione):**

- posizionamento e movimentazione dei materassi per lo short track presso la pista n. 2 secondo le prescrizioni d'uso del costruttore che verranno fornite dall'Amministrazione al concessionario. Il concessionario dovrà effettuare il servizio con frequenza e costanza tale da garantire la tenuta delle protezioni e il loro libero movimento sul ghiaccio, in modo da assorbire le forze in caso di cadute e/o urti contro le barriere da parte degli atleti e giocatori, permettendo lo svolgimento dell'attività sportiva in piena sicurezza;
- passaggio macchina rasabordi: almeno 4 passaggi al mese (due in pista 1 e due in pista 2) o, comunque, all'occorrenza;
- mantenimento costante dello spessore del ghiaccio a 4 cm; nel caso in cui lo stesso risultasse inferiore occorrerà provvedere al ripristino dello spessore richiesto mediante irrigazione delle piste (indicativamente 1 a settimana);
- la rimozione di eventuali accumuli di ghiaccio dalle piste al fine di garantire la

fruibilità delle piste stesse da parte dei legittimi utilizzatori in condizioni standard ottimali;

- tracciatura delle piste all'occorrenza (indicativamente 1 volta al mese), provvedendo immediatamente al ripristino delle stesse in caso di non sufficiente visibilità della tracciatura;
- controllo balaustre presso la pista n. 1 (verifica quotidiana della funzionalità delle balaustre poste lungo la pista ed eventuali interventi di riparazione in caso di danneggiamento delle stesse da effettuarsi immediatamente);
- sostituzione vetri di protezione della pista n. 1 in caso di danneggiamento e/o rottura (più frequente durante l'attività di hockey su ghiaccio) con intervento tempestivo;
- posizionamento porte (verso la pista n. 1) per le partite di hockey con foratura ghiaccio per posizionamento "flexPeg" prima di ogni partita e di ogni allenamento, (indicativamente 30 posizionamenti a settimana);
- sghiacciatura delle 2 piste nel periodo di chiusura delle stesse con asciugatura dell'acqua formatasi o all'occorrenza;
- rifacimento ghiaccio delle 2 piste prima dell'inizio dell'attività agonistica dopo la sghiacciatura e/o all'occorrenza;
- rasatura ghiaccio per pattinaggio libero (sabato e domenica) e per fruizione da parte delle scuole all'occorrenza. A tal riguardo si precisa che, a titolo indicativo, i passaggi macchina per il pattinaggio libero e per le scuole (riferiti alla durata dell'anno scolastico) sono all'incirca una novantina.

La concessione del servizio potrà essere modificata ai sensi dell'art. 175 comma 4 del Codice, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, se la modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) la soglia fissata all'art. 35 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

**C) dalla manutenzione ordinaria dei macchinari**, consistente a titolo indicativo e non esaustivo, nei seguenti interventi:

- lavaggio clochee dopo ogni passaggio;
- controllo settimanale del livello dell'acqua della batteria e rabbocco;
- lavaggio mensile scocca;
- ingrassaggio delle parti meccaniche e chiodatura delle gomme delle macchine utilizzate; si intendono invece ricomprese nella manutenzione straordinaria a carico della Città la fornitura delle gomme e la sostituzione dei freni;
- servizio di affilatura lame (le lame hanno una lunghezza di circa 2 metri lineari) e sostituzione delle stesse almeno ogni 15 gg. o comunque all'occorrenza. L'acquisto delle lame, invece, rimane a carico dell'Amministrazione;
- ogni altro intervento di manutenzione ordinaria che dovesse rendersi necessario per il funzionamento delle macchine.

Ogni intervento di manutenzione ordinaria dovrà essere programmato in modo tale da garantire la presenza del Responsabile dell'Impianto o di un suo delegato durante l'intervento di manutenzione.

Qualora occorra provvedere alla manutenzione dei macchinari della Città e si verifichi conseguentemente la loro indisponibilità, l'Associazione dovrà garantire la continuità del servizio anche con macchinari di propria reperibilità per il tempo strettamente necessario all'effettuazione degli interventi manutentivi. In tal caso potrà essere valutata dall'Amministrazione, su richiesta espressa del concessionario, una revisione temporanea del canone subordinatamente alla sussistenza delle sotto indicate condizioni:

- il malfunzionamento riguardi due dei tre macchinari (di cui uno di riserva) dati in noleggio al concessionario;
- la mancata fruibilità dei macchinari si protragga per un tempo superiore a 90 giorni dalla segnalazione effettuata dal concessionario al RUP.

In tal caso nulla sarà riconosciuto al concessionario a titolo di risarcimento o a qualsiasi altro titolo.

Al di fuori della ipotesi su indicata (ossia qualora il mal funzionamento riguardi uno solo dei macchinari e l'intervento di riparazione sia di competenza della Città) il concessionario non potrà pretendere alcuna riduzione del canone.

La manutenzione straordinaria è invece a carico della Città.

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, il concessionario dovesse rilevare la necessità di interventi di riparazione e manutenzione straordinaria dei macchinari, questi dovranno essere tempestivamente richiesti all'Amministrazione e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni dall'occorso, con una relazione quanto più dettagliata possibile da presentare al Responsabile dell'impianto e al RUP (Responsabile Unico del Procedimento), in ordine all'eventuale malfunzionamento/non funzionamento dei macchinari, alle cause dei medesimi, se conosciute o ipotizzabili, e agli interventi necessari per il ripristino della loro funzionalità corredata da un preventivo di spesa, laddove il concessionario sia in grado di eseguire in proprio le prestazioni necessarie. L'Amministrazione si riserva di valutare l'eventuale affidamento di tali servizi al concessionario, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di valutazione di congruità del preventivo presentato nonché dell'espletamento degli adempimenti di legge previsti.

In caso di affidamento a terzi degli interventi di manutenzione straordinaria delle macchine, il concessionario dovrà invece garantire la disponibilità dei macchinari per l'esecuzione degli interventi.

Restano in ogni caso a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione straordinaria non segnalati tempestivamente all'Amministrazione e comunque entro il termine perentorio su indicato (3 gg. dall'occorso), oltre ai danni e alle spese per gli interventi di manutenzione straordinaria causati dalla mancata o ritardata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di base a fronte di idonea relazione da parte del Responsabile dell'impianto nonché le spese per riparazioni, anche di carattere straordinario, derivanti da malfunzionamento dei beni dovuto a incuria, maldestro o improprio utilizzo da parte del proprio personale dipendente.

#### **D) Interventi di manutenzione ordinaria – Modalità di controllo e disciplina:**

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dal concessionario saranno:

- oggetto di monitoraggio;
- dovranno essere annotati su apposito registro (tenuto presso l'impianto a

disposizione del RUP) e controfirmati dal Responsabile dell'impianto, previa verifica dell'avvenuto intervento.

## **ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVO**

**CONTROLLO:** Il concessionario è tenuto ad effettuare il servizio con correttezza e buona fede.

Il concessionario, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avviare le attività oggetto della concessione, anche in pendenza della stipula del relativo contratto, mediante il verbale di consegna anticipata.

**L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non pervenire alla concessione del servizio qualora lo stesso, ancorché conveniente dal punto di vista economico, non sia ritenuto idoneo o qualora si ritenga che l'operatore economico non offra le necessarie garanzie organizzative.**

La concessione del servizio è in ogni caso subordinato al possesso dei requisiti dichiarati nella manifestazione d'interesse e risultanti dal Documento PASSOE, che verrà richiesto dall'Amministrazione al miglior offerente, prima di procedere al perfezionamento dell'affidamento.

Il Responsabile dell'impianto verificherà, con cadenza periodica, il regolare svolgimento del servizio concesso, con obbligo di segnalazione al RUP di eventuali difformità rispetto alle condizioni di cui alla presente concessione. In presenza di tali difformità, il RUP provvederà a inoltrare formale diffida al concessionario. In tal caso il concessionario avrà l'obbligo di provvedere alla regolarizzazione delle difformità riscontrate entro il termine indicato.

**ART. 3 - DURATA E VALORE DEL SERVIZIO:** Il servizio dovrà essere espletato nel **periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024**, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti nei casi previsti dal contratto che verrà successivamente sottoscritto tra le parti.

Al fine di consentire la piena operatività del servizio, a far data dal 1° gennaio 2022, i macchinari necessari per l'esecuzione del servizio verranno consegnati anticipatamente al concessionario. La consegna di tali beni risulterà da apposito verbale sottoscritto tra le parti.

Durante il periodo di vigenza della concessione, più precisamente nell'anno 2022, le piste dell'impianto sportivo PalaTazzoli saranno oggetto di interventi di manutenzione straordinaria in carico alla S.C.R. PIEMONTE S.p.A., che dovrebbero svolgersi indicativamente, secondo comunicazioni del Referente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e per lo Sport, secondo il calendario sotto indicato:

### ***(Programmazione indicativa lavori di manutenzione straordinaria)***

<b>Piste interessate dai lavori</b>	<b>Inizio lavori</b>	<b>Fine lavori</b>
Pista 1	Marzo 2022	Dicembre 2022
Pista 2	Giugno 2022	Settembre 2022

Ne discende che le piste dovrebbero essere utilizzabili secondo il seguente prospetto:

### **Piste utilizzabili anno 2022**

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
<b>Pista 1</b>	si	si	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no
<b>Pista 2</b>	si	si	si	si	si	no	no	no	no	si	si	si

Durante il periodo di utilizzo limitato di una o di entrambe le piste, secondo la programmazione su indicata, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria, L'Amministrazione potrà valutare la corresponsione del canone dal parte del concessionario in misura ridotta. **Il concessionario in tale periodo, al fine di assicurare il funzionamento continuativo del macchinari concessi in noleggio, compreso quello di riserva, dovrà utilizzare a rotazione periodica tutti e tre le rasaghiaccio, annotando l'utilizzo di ogni macchinario sull'apposito registro, come espressamente indicato alla lett. D) "Interventi di manutenzione ordinaria – Modalità di controllo e disciplina", del presente capitolato.**

Il calendario inerente l'utilizzo delle piste da parte delle Società Sportive dovrà essere articolato sulla base del cronoprogramma dei lavori di manutenzione straordinaria su indicato che potrà subire ulteriori variazioni per esigenze sopravvenute, anche non prevedibili.

La concessione in noleggio dei macchinari viene effettuata in funzione dell'esecuzione del servizio di levigatura ghiaccio, oggetto della presente procedura; la sua durata è pertanto subordinata e inscindibilmente connessa alla durata e alle vicende della concessione del servizio.

Il valore della concessione del servizio per il periodo su indicato è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in **Euro 120.833,30** al netto di IVA al 22%.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di proroga tecnica della concessione del servizio, adeguatamente motivata, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo concessionario e solo ed esclusivamente al fine di non interrompere il pubblico servizio da assicurare all'utenza.

L'Amministrazione si riserva altresì l'applicazione dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto originario).

Il contratto di concessione potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del Codice per servizi supplementari da parte del contraente originario, qualora ce ne fosse la necessità.

**ART. 4 - IMPEGNO TARIFFA:** La tariffa offerta per i servizi compresi nella concessione da applicarsi nei confronti delle società assegnatarie degli spazi, sarà impegnativa per l'intera durata contrattuale e non potrà essere soggetta a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo l'adeguamento ISTAT.

**ART. 5 - GARANZIA DEFINITIVA:** Il concessionario, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, fatte salve le riduzioni previste al comma 7 del medesimo articolo.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte del concessionario comporta il diritto per la Città di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non ancora sottoscritto il relativo contratto.

**ART. 6 - CANONE:** Il canone annuo dovuto dal concessionario per l'utilizzo dei macchinari di proprietà della Città con le modalità e le finalità di cui al presente Capitolato d'onori, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, sarà pari al valore in aumento offerto dal concessionario.

Il canone annuo dovrà essere versato in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate all'ufficio Cassa dell'Area Sport e Tempo Libero entro il giorno 1 del mese di gennaio/aprile/luglio/ottobre di ciascun anno.

La prima rata dovrà essere versata, con le modalità specificate nell'ordinativo, prima della consegna dei macchinari, risultante da apposito verbale.

**ART. 7 - ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI:** Prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (per sinistro) contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione della concessione.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i dipendenti della Stazione Appaltante;
- rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte del concessionario, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

**ART. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO:** Il concessionario, individuato a seguito di indagine esplorativa, è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il concessionario dovrà sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto della concessione e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenze non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di Lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro concessionario.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI e nella successiva riunione di coordinamento tra il concessionario e il datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto del servizio.

**ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO:** Il concessionario è unico responsabile dell'esecuzione della prestazione in conformità alle prescrizioni contrattuali ed al rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti ed è responsabile del comportamento del personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

**ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE:** Il concessionario è obbligato ad applicare, nei confronti del personale dipendente occupato nella prestazione del servizio, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla normativa vigente. Il concessionario dovrà utilizzare personale idoneo allo svolgimento del servizio previsto dal presente capitolato, come dichiarato nell'istanza di partecipazione.

Il concessionario è altresì obbligato ad applicare nei confronti di tutti gli addetti impiegati nelle attività in oggetto le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. Il mancato versamento dei contributi costituisce grave inadempimento contrattuale che può dare luogo alla risoluzione del contratto.

Prima dell'inizio del servizio, il concessionario dovrà trasmettere al Servizio Gestione Sport - Area Sport e Tempo Libero l'elenco nominativo del personale per l'esecuzione del servizio.

Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto all'Amministrazione.

**Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:** L'Amministrazione, su proposta del RUP, può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto il RUP ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, nei modi e nei termini di cui all'art. 10 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a titolo di risarcimento danni.

**Art. 12 - RECESSO:** L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento nei casi previsti dall'art. 109 comma del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.



L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna il servizio, previa verifica della regolarità del servizio.

**Art. 13 - CONTROVERSIE:** Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere durante l'esecuzione della concessione è competente il Foro di Torino.

**ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:** Il Comune di Torino tratterà di dati personali forniti dal concessionario in conformità a quanto previsto dal DGPR di cui al Regolamento UE 2016/679, unicamente per l'espletamento delle procedure relative al servizio in oggetto.

La Dirigente del Servizio Gestione Sport  
Dott.ssa Susanna RORATO

---

